

REGOLAMENTO REGIONALE 28 novembre 2023, n. 12

“Riconoscimento delle spese di gestione da parte della Regione Puglia ai consorzi di bonifica attuatori di interventi previsti nella legge regionale 13/03/2012 n. 4”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1531 del 06/11/2023 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina per il riconoscimento da parte della Regione Puglia delle spese di gestione sostenute dai Consorzi di bonifica attuatori di interventi sugli impianti pubblici di bonifica e irrigazione indicati nell’articolo 4 della LR n. 4/2012 e realizzati ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 e dell’articolo 23 della medesima legge regionale con o senza l’intervento finanziario della Regione Puglia oppure proposti a finanziamento statale e/o europeo da piani regionali.
2. Per il riconoscimento delle spese di gestione da parte della Regione gli interventi devono essere realizzati dai Consorzi di bonifica nel rispetto:
 - dei principi e della normativa europea, nazionale e regionale in materia di evidenza pubblica e contabilità pubblica;
 - dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione;
 - per gli interventi proposti a finanziamento statale e/o europeo da piani regionali, della normativa applicabile allo specifico finanziamento europeo e nazionale.
3. Le spese di gestione dell’intervento, quando è finanziato dalla Regione o proposto a finanziamento statale e/o europeo da piani regionali, devono essere previste nel quadro economico dell’intervento, nei limiti ammissibili ai sensi dell’art. 4 della LR n. 1/2017 e dell’art. 16 del DPR n. 207/2016 e nella misura forfettaria massima stabilita dal presente regolamento. Dette spese sono riconosciute ai Consorzi di bonifica soltanto se trovano copertura nell’ambito dei quadri economici delle opere finanziate e nei limiti delle risorse a tale specifico fine stanziato nel quadro economico.

Art. 2

Spese di gestione

1. Le spese di gestione riconoscibili a favore dei Consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 1/2017 sono quelle di cui alle categorie di seguito indicate, nel rispetto del d.lgs. n. 36/2023

e delle norme specifiche relative ai finanziamenti comunitari e nazionali in caso di interventi proposti a finanziamento statale e/o comunitario da piani regionali, sempre che siano previste nell'atto di concessione del finanziamento regionale o nel disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e il Consorzio beneficiario del finanziamento, sono le seguenti:

- a) Spese generali;
 - b) Eventuali costi diretti per il personale.
2. Le spese generali di cui alla lettera a) del comma 1 comprendono esclusivamente le seguenti voci della sezione "Somme a disposizione della stazione appaltante" del quadro economico del progetto, come definite dall'articolo 16 del D.P.R. n. 207/2010, con esclusione delle voci non indicate nell'atto di concessione del finanziamento regionale o nel disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e il Consorzio beneficiario del finanziamento:
- a.1) rilievi, accertamenti e indagini;
 - a.2) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e alla contabilità;
 - a.3) incentivo tecnico di cui all'articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni del personale dipendente del Consorzio, subordinatamente alla vigenza della specifica disciplina regolamentare della stazione appaltante;
 - a.4) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, spese di supporto al responsabile del procedimento e spese di verifica e validazione;
 - a.5) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
 - a.6) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per il collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.
3. Le spese elencate al comma 2 sono comprensive di IVA e oneri accessori. Eventuali limiti al riconoscimento delle singole voci di spesa sono indicati nel disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Consorzio beneficiario del finanziamento.
4. Per gli interventi proposti a finanziamento statale e/o europeo da piani regionali, comprendenti appalti pubblici di lavori di valore inferiore alla soglia di cui all'art. 4, lettera a) della direttiva 2014/24/UE, i costi diretti per il personale di cui alla lettera b) del comma 1 sono riconoscibili nella misura massima forfettaria:
- del 10% sull'importo dei lavori a base d'asta, se le fasi di progettazione e direzione lavori sono affidate a soggetti interni al Consorzio di bonifica,
 - del 9% sull'importo dei lavori a base d'asta se la fase di progettazione oppure quella di direzione lavori è affidata a soggetti esterni,
 - dell'8% sull'importo dei lavori a base d'asta se sia la fase di progettazione che quella di direzione lavori sono affidate a soggetti esterni.
5. La rendicontazione dei costi diretti di cui al comma 4 avviene mediante rendicontazione in forma forfettaria di cui all'art. 68 bis comma 2 e seguenti del Reg.(UE) n. 1303/2013, così come introdotto dall'art. 272 punto 30 del Reg.(UE, Euratom) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018. Nel disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Consorzio beneficiario del finanziamento sono definite le modalità di rendicontazione in forma forfettaria di cui al precitato art. 68 bis comma 2 e seguenti del Reg. (UE) n. 1303/2013, così come introdotto dall'art. 272 punto 30 del Reg. (UE, Euratom) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018.
6. Per gli interventi proposti a finanziamento statale e/o europeo da piani regionali, comprendenti appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all'art. 4, lettera a) della direttiva 2014/24/UE e sino all'importo di 20 milioni di euro, i costi diretti per il personale di cui alla lettera b) del comma 1 sono riconoscibili nella misura ottenuta mediante interpolazione lineare tra il valore massimo del 10% o dell'8%, a seconda dell'affidamento all'interno o all'esterno delle attività rientranti nelle fasi di progettazione e direzione lavori come descritto al comma 4, e la misura minima del 5% sull'importo dei lavori a base d'asta, mediante rendicontazione a costo reale. Nel caso in cui l'operazione comprenda appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di 20 milioni di euro, i costi diretti per il personale sono riconoscibili nella misura massima del 5% sui lavori a base d'asta, mediante rendicontazione a costo reale.

7. La rendicontazione dei costi diretti di cui al comma 6 avviene mediante rendicontazione a costi reali. Il Consorzio è tenuto a conservare in originale e fornire, a richiesta, tutti i giustificativi di spesa idonei a dimostrare che la rendicontazione è stata effettuata a costi reali.
8. I costi diretti per il personale sono previsti nel quadro economico dell'intervento, con l'indicazione della percentuale massima riconoscibile rispetto ai lavori a base di gara e sono liquidabili nelle percentuali stabilite nei commi 4 e 6 delle spese effettivamente rendicontate e ammissibili.
9. Per gli interventi finanziati dalla Regione Puglia con risorse proprie non sono riconosciuti i costi diretti per il personale di cui alla lett. b) del comma 1.

Art. 3

Graduazione spese generali

1. Per gli interventi finanziati dalla Regione Puglia con risorse proprie, la misura delle spese generali da riconoscere eventualmente ai Consorzi, se prevista nel quadro economico dell'opera, è stabilita fino a un massimo del 12% dell'importo lordo dei lavori a base d'asta, secondo le fasce di importo sotto riportate:

<u>Importo lavori a base di gara</u>	<u>Percentuale massima ammissibile</u>
Fino a € 100.000, 00	12%
Da € 100.000, 00 a € 500.000,00	10%
Oltre € 500.000,00	8%

2. Per tali interventi sono riconoscibili soltanto le spese generali indicate dall'art. 2 comma 2 rendicontate a costo reale.
3. Per gli interventi proposti a finanziamento statale e/o europeo da piani regionali, le spese generali eventualmente da riconoscere ai Consorzi è stabilita in misura pari alle aliquote definite dalla normativa di riferimento della fonte di finanziamento dell'intervento.

Art. 4

Modalità di erogazione delle spese di gestione ai Consorzi di bonifica

1. Per gli interventi proposti a finanziamento statale e/o europeo da piani regionali, le spese di gestione sono liquidate secondo quanto previsto nel disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Consorzio beneficiario del finanziamento.
2. Per gli interventi finanziati dalla Regione Puglia con risorse proprie, le spese generali sono liquidate, in uno, con gli Stati di Avanzamento Lavori previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e ammissibili, nei limiti stabiliti dal presente regolamento e nella misura indicata nell'atto di concessione del finanziamento.
3. Il saldo delle spese di gestione (spese generali più eventuali costi diretti per il personale) è erogato unitamente al pagamento dello Stato Finale subordinatamente all'approvazione degli Atti di Contabilità Finale ed al collaudo positivo dell'opera, sia per gli interventi proposti a finanziamento europeo e/o statale da piani regionali che per gli interventi finanziati dalla Regione con risorse proprie.
4. L'Amministrazione regionale si riserva in ogni caso e in ogni momento di effettuare controlli documentali, verifiche amministrativo-contabili ed ispezioni presso il Consorzio beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alle spese di gestione, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal presente regolamento, dal bando e dal contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese, la regolarità dei giustificativi delle spese rendicontate e l'assolvimento degli

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento è necessario fare riferimento all'atto di concessione del finanziamento e al disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Consorzio beneficiario del finanziamento, nonché agli atti e documenti in essi richiamati.

Art. 5
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli interventi in corso di realizzazione, per interventi proposti a finanziamento statale e/o europeo da piani regionali previa sottoscrizione di eventuali atti integrativi dei disciplinari regolanti i rapporti tra la Regione Puglia e il Consorzio beneficiario del finanziamento.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 28 novembre 2023

EMILIANO